



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio CARUSO

CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA

REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi

Deliberazione del 21 settembre 2016.

Comune di Cordenons. Motivato avviso sul tema dei rapporti finanziari con una società partecipata dal Comune.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva della Sezione;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti;

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 125/2003;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8 del 9 febbraio 2016, relativa alle competenze e alla

composizione dei collegi della Sezione, come da ultimo modificata con l'ordinanza n. 23 del 27 maggio 2016;

VISTA la richiesta di motivato avviso del Sindaco del Comune di Cordenons inviata con nota prot. n.14554 del 15 luglio 2016, acquisita il 18 luglio 2016 al n.2387 del protocollo della Sezione, avente a oggetto i rapporti finanziari con una società partecipata dal Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 32 del 2 agosto 2016 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale IV Collegio ed è stato individuato il magistrato istruttore nella persona del Referendario Marco Randolfi;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 35 del 15 settembre 2016 con la quale è stato convocato il IV collegio per il giorno 21 settembre 2016, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 settembre 2016 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

Premesso che

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Cordenons ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative alla sua partecipazione nella S.T.U. Makò s.p.a., ha esposto due quesiti vertenti sulle seguenti problematiche:

- se il Comune di Cordenons possa assumere al proprio bilancio la quota di debiti ricadenti sulla società partecipata in liquidazione, potendo le ragioni di utilità e vantaggio per l'Ente insistere sulla successiva assegnazione di un patrimonio immobiliare dal valore certo e attuale, ancorché di incerta (nell'*an* e nel quando) liquidazione economica;
- se il tendenziale divieto di "accollo" condiviso da svariate deliberazioni della Corte dei Conti possa essere derogato al solo scopo di evitare la prevedibile ed ulteriore svalutazione della partecipazione sociale in caso di apertura di una procedura fallimentare o prefallimentare.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di motivato avviso

E' opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi tenuta a verificare la legittimazione dell'ente a richiedere il parere, l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'ammissibilità della richiesta.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente.

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Cordenons, ed in quanto sottoscritta dal legale rappresentante, Andrea Delle Vedove, nella sua qualità di Sindaco.

Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione non compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, bensì una funzione specifica e limitata alle materie della "contabilità pubblica", da intendersi anche in relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più ampia funzione di controllo che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei conti.

In quest'ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla nozione di "contabilità pubblica" rilevante ai fini dell'esercizio della funzione consultiva, quanto precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, emanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi ai fini dell'affermazione di un orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi. Le Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un significato che, tenendo conto delle fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività di amministrazione e tra procedimento contabile e procedimento amministrativo, collega la funzione consultiva all'esegesi del sistema dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell'ottica di una valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può essere riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di siffatta nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a influire, più di altre, non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti.

Tra queste, in particolare, rientrano i temi connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro degli specifici obiettivi di finanza pubblica sanciti dai principi di contenimento della spesa e di coordinamento generale della finanza pubblica, come tali *"in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio...."*.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, pur presentando astrattamente risvolti di natura finanziario-patrimoniale che potrebbero interessare il bilancio comunale, è stata prospettata in termini che esulano dalla funzione consultiva demandata alla Sezione.

Il pronunciamento richiesto alla Sezione sembra infatti richiedere piuttosto un giudizio valutativo attinente alla convenienza di una liquidazione c.d. *in bonis*, rispetto ad altre procedure di tipo concorsuale quali, a titolo esemplificativo, quella del concordato preventivo.

Inoltre, ad essere ulteriormente di ostacolo alla trattazione nel merito del parere richiesto, vi è il mutamento del quadro fattuale di riferimento, intervenuto *medio tempore*: da notizie apprese dalla Sezione a mezzo degli organi d'informazione, infatti, risulta che in data 6 settembre l'assemblea dei soci ha votato a maggioranza l'approvazione di un concordato preventivo.

Rispetto a tale nuova circostanza, sulla base dei documenti trasmessi e in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del Comune, l'attuale pronuncia sull'eventuale liquidazione *in bonis* della società partecipata avrebbe una dubbia utilità, non venendo rispettati gli ulteriori requisiti attinenti sia alle scelte future e non ancora operate che alla non astrattezza della questione prospettata.

Quanto poi al quadro normativo richiamato dal Comune di Cordenons, va altresì segnalato che l'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 su cui si fonda la richiesta pervenuta, dal 23 settembre 2016 risulterà abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.28, co.1, lett. L), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Gli eventuali trasferimenti di risorse da parte dei Comuni alle loro società partecipate sono pertanto da valutare in considerazione del nuovo quadro normativo recato dal citato T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (con particolare riferimento all'art.14 che reca una specifica disciplina per le crisi d'impresa).

Resta ferma la disponibilità della Sezione a valutare una nuova richiesta, che tenga conto del mutato quadro normativo e fattuale che ha interessato la partecipazione di cui si tratta, in maniera tale da poter esprimere giudizi di orientamento sulla regolarità contabile e sulla corretta e sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia dichiara l'inammissibilità dell'istanza di motivato avviso per i motivi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

alla segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Cordenons, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21 settembre 2016

Il Relatore

f.to Marco Randolfi

Il Presidente

f.to Antonio Caruso

Depositato in Segreteria in data 22 settembre 2016.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Leddi Pasian